



"Raccolta di quesiti su tirocini, apprendistato, stage in merito alle misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-2019"

aggiornamento al 7 aprile 2020

QUESITO

La circolare regionale del 10 marzo sospende anche i tirocini non curriculari aventi ad oggetto attività di cura e assistenza alla persona?

RISPOSTA

In analogia con le esclusioni dalla sospensione disposte dai recenti DPCM relativamente alle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, i tirocini aventi ad oggetto attività di cura e assistenza alla persona sono esclusi dalla sospensione dei tirocini non curriculari sul territorio regionale.

QUESITO

Il soggetto ospitante deve corrispondere al tirocinante il rimborso spese forfettario anche per il periodo in cui il tirocinio rimane sospeso?

RISPOSTA

In mancanza di attività formativa, al tirocinante non deve essere corrisposto il rimborso spese forfettario per il periodo di durata della sospensione

QUESITO

Per i tirocini attivati per l'accesso alle professioni ordinistiche, obbligatori e non, valgono le circolari regionali?

RISPOSTA

Le comunicazioni regionali, ed in particolare quella del 16 marzo relativa ai tirocini non curriculari, riguardano i tirocini disciplinati dalla normativa regionale e quindi non attengono ai tirocini attivati per l'accesso alle professioni ordinistiche, obbligatori o non obbligatori, per i quali bisogna prendere contatto



con l'Ordine di riferimento.

Si precisa, inoltre, che anche per i tirocini di accesso alle professioni ordinistiche, come per i tirocini non curricolari, in caso di sospensione del tirocinio, non essendoci attività formativa, il rimborso spese non è dovuto.

Rispetto alla possibilità di adottare modalità di svolgimento del tirocinio a distanza, tramite strumenti e tecnologie ICT, la stessa deve essere verificata rispetto ai contenuti del progetto formativo, così come individuato dal soggetto ospitante e dall'Ordine di riferimento.

QUESITO

La formazione esterna, nell'ambito del l'apprendistato professionalizzante, può essere svolta a distanza?

RISPOSTA

Per l'apprendistato professionalizzante, le ore d'aula relative alla formazione esterna sono sospese e non possono essere svolte in FAD.

QUESITO

La sospensione dei corsi professionali riguarda anche la formazione on the job che viene svolta nell'ambito dei progetti di formazione continua?

RISPOSTA

Dopo il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 9 marzo, la sospensione si applica anche alla formazione on the job, sia individuale che di gruppo.

QUESITO

Cosa comporta la sospensione dello stage?

RISPOSTA

Come tutte le sospensioni, anche questa disposta dai decreti ministeriali comporta che il tempo rimanente per completare l'esperienza di stage riprenda dopo il periodo di sospensione per la durata residua.



QUESITO

Nel caso di soggetti ospitanti che hanno attivato la cassa integrazione a causa dell'emergenza sanitaria, è possibile la ripresa del tirocinio dopo il periodo di sospensione obbligatorio? Il tirocinio può essere mantenuto nel periodo di CIG?

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 86 ter comma 1 lettera d) del reg. 47R/2003 il soggetto ospitante non deve avere in corso procedure concorsuali, procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, procedure di cassa integrazioni guadagni straordinaria o in deroga, procedure di sospensione in costanza di rapporto di lavoro coperte da fondi bilaterali o da fondi di solidarietà, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative.

Il comma 2 dispone inoltre che tali requisiti debbano essere mantenuti dal soggetto ospitante per tutta la durata del tirocinio.

Qualora il soggetto ospitante si venga a trovare in una delle situazioni di cui alla citata lettera d) è possibile lo svolgimento del tirocinio, se vengono sottoscritti specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative.

Pertanto al fine di consentire il mantenimento dei tirocini già attivi presso le aziende che dovessero ricorrere ad ammortizzatori sociali per l'emergenza Covid-19 è necessario sottoscrivere uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative, come previsto dalla lett. d) comma 1, art. 86 ter reg. 47R/2003.

QUESITO

In qualità di Soggetto Promotore quali sono le procedure da seguire per riattivare in modalità a distanza i tirocini sospesi dal 10.3? Ad esempio, dovrà essere fatto un nuovo progetto formativo? Che tipo di controllo deve effettuare il soggetto promotore? Deve essere fatta una comunicazione di riattivazione?

RISPOSTA

Come chiarito nella nota esplicativa del 16 marzo u.s., nel caso in cui i contenuti del Progetto Formativo consentano di adottare modalità flessibili in termini di luoghi di apprendimento, orari di svolgimento e tutoraggio aziendale, il tirocinio può essere svolto a distanza attraverso l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) messe a disposizione dal soggetto ospitante, previo accordo



con il Soggetto Promotore e il Tirocinante e conseguente modifica del Progetto Formativo.

Questo vuol dire che deve essere fatto un nuovo PF che dovrà riportare orari, modalità di realizzazione e di tutoraggio aggiornate, con nuove sottoscrizioni da parte dei firmatari. Il ruolo del Promotore rimane quello stabilito dal quadro normativo regionale e in questo ambito, promotore, ospitante e tirocinante devono essere d'accordo nel procedere con l'adozione della modalità a distanza.

E' quindi opportuno che il Promotore:

verifichi che i contenuti consentano effettivamente di adottare tale modalità, in termini di luoghi di apprendimento, orari di svolgimento e tutoraggio aziendale e che gli strumenti tecnologici che si intende utilizzare siano idonei a salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio.

evidenzi al soggetto ospitante la necessità che quest'ultimo informi adeguatamente il tirocinante circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione. Il tirocinante deve cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal soggetto ospitante impegnandosi a svolgere le attività di cui al progetto formativo in luoghi di cui sia in grado di verificare e garantire la conformità alla destinazione d'uso e la sicurezza.

verifichi che siano estese le tutele INAIL del tirocinante rispetto ai rischi connessi alla realizzazione delle attività formative effettuate all'esterno dei locali del soggetto ospitante, così come previsto dall'art. 17 ter comma 7 di cui alla LR 32/2002.

predisponga il nuovo progetto formativo avendo cura che le attività oggetto del tirocinio si svolgano entro i limiti di durata dell'orario giornaliero e settimanale stabiliti nel Progetto Formativo precedente e che siano adottate da parte del tutor aziendale idonee modalità di monitoraggio dell'attuazione del progetto formativo e che lo stesso garantisca adeguato supporto al tirocinante attraverso le modalità ICT identificate. Le attività e le modalità di monitoraggio devono essere regolarmente riportate nel registro individuale del tirocinante.

Ai fini della riattivazione con modalità ICT è sufficiente una mail da fare successivamente alla firma del nuovo PF. La mail deve riportare il numero di giorni di effettiva sospensione e dichiarare che da quel momento il tirocinio è di nuovo attivo.

QUESITO

In caso di tirocinio il cui termine inizialmente prefissato cada all'interno del periodo di sospensione, come deve essere fatta la CO di proroga?



RISPOSTA

Se il tirocinio non si è potuto concludere a causa della sospensione, il periodo residuo riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione dei tirocini. Entro 5 giorni successivi alla data di fine tirocinio indicata nel progetto formativo, è necessario presentare una CO di proroga scrivendo nel campo Note il motivo della proroga.

Esempio: per il tirocinio sospeso il 10/03 e con data fine il 1/4/2020, si devono calcolare i giorni di tirocinio che non si sono potuti svolgere e che devono essere recuperati e cioè 22 giorni (dal 10/3 al 1/4).

Questo periodo residuo di 22 giorni può però decorrere solo dalla ripresa delle attività formative e cioè, salvo diverse disposizioni, dal 4 aprile.

Pertanto, il periodo per il quale deve essere fatta la CO di proroga è pari a 22 giorni più i giorni che decorrono dalla data di scadenza del tirocinio (1/4) alla data di ripresa delle attività (ad oggi, 4 aprile).

QUESITO

In questa fase di sospensione del tirocinio, quale procedura può seguire il soggetto ospitante per inoltrare la richiesta di ammissione al rimborso del tirocinio extracurriculare che prevede l'invio anche di una dichiarazione firmata dal tirocinante, che però è a casa e non ha la possibilità di stamparla e di mandarla firmata?

RISPOSTA

La dichiarazione del tirocinante deve essere generata sulla piattaforma tirocini on line da parte del soggetto ospitante e scaricata in formato pdf completa di tutti i dati. Tale pdf deve essere inviato per email al tirocinante che ne verificherà l'esattezza e procederà ad inviare una mail all'ospitante.

La mail del tirocinante dovrà fare riferimento alla sua dichiarazione (e allegarla) e riportare che la stessa si intenda firmata. Tale email in versione pdf, con l'evidenza dell'intestazione del mittente, e la dichiarazione compilata andranno caricate a sistema su tirocini online assieme agli altri documenti richiesti.

QUESITO

Se il soggetto ospitante avesse previsto di iniziare un tirocinio il 23 marzo con CO fatta prima della sospensione stabilita dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo u.s., dovrà posticipare l'avvio a data successiva alla conclusione del periodo di sospensione?



RISPOSTA

Si, l'avvio deve essere posticipato a data successiva alla conclusione del periodo di sospensione. E' opportuno che a tale proposito prenda contatto con il suo soggetto promotore.

QUESITO

Se il soggetto ospitante si rivolgesse in questi giorni al soggetto promotore per attivare un tirocinio, con l'intenzione di farlo avviare il mese prossimo, è possibile farlo al momento?

RISPOSTA

Ad oggi non è possibile fare previsioni sull'attivazione di nuovi tirocini. In ogni caso, è opportuno rivolgersi al soggetto promotore.

QUESITO

Come si deve procedere nel caso in cui, oltre alla CO di proroga per l'emergenza epidemiologica Covid-19, il soggetto ospitante voglia procedere anche alla CO di proroga del tirocinio, per i casi previsti dalla disciplina regionale?

RISPOSTA

In caso di tirocinio che possa essere prorogato anche per motivi previsti dalla disciplina regionale deve essere fatta una sola CO di proroga al termine del primo periodo indicando in nota che la stessa comprende la proroga ai sensi della disciplina regionale e quella dovuta all'emergenza epidemiologica Covid-19